



COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

C A P O I°

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1 Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2 Occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Art. 3 Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere:

- le generalità e domicilio del richiedente;
- il motivo ed oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 4 Procedimento per il rilascio delle concessioni

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

Art. 5
Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune e del nuovo codice della strada.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

✓ Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.
✓ Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- ✓ a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - ✓ b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
 - ✓ d) a termine, per la durata massima di anni 99.
- ✓ Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 6
Prescrizioni per le occupazioni

✓ L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

✓ E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

✓ Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

✓ I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stanziamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Art. 7
Divieto temporaneo di occupazione

✓ Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 8
Decadenza della concessione

✓ Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- ✓ - mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- ✓ - reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- ✓ - la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

Art. 9
Revoca della concessione

✓ E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

✓ La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Art. 10
Rinnovo delle concessioni

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 30 giorni prima della scadenza.

Art. 11
Occupazioni abusive - rimozione dei materiali

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi?. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO II°
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12
Disposizioni generali

Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello stato e della provincia o al demanio statale.

Art. 13
Graduazione della tassa
classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale ~~si~~ esiste

l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 12 sono classificate come segue:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^a categoria:

VIA ROMA, PIAZZA ITALIA, VIA CESARE BATTISTI, VIA G. MARCONI fino all'incrocio con Via Divisione Julia, VIA DELLA VITTORIA, VIA M. RENIER, VIA IV NOVEMBRE, VIA DELLA LIBERTA', VIA PAL PICCOLO, VIA PAL GRANDE, VIA DELLA REPUBBLICA fino all'angolo di Via Pal Grande, PIAZZA CANTORE, PIAZZA GARIBALDI.

Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^a categoria:

TUTTE LE RIMANENTI VIE, PIAZZE ED AREE DEL TERRITORIO COMUNALE.

Art. 14 -

Criteri per la determinazione della tassa

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino al 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

Art. 15

Misurazione dell'area occupata - criteri

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 16

Tariffe

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 13 e sono allegate al presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito della categoria previste dall'art. 13, in rapporto alla durata delle occupazioni.

A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative

misure di riferimento:

- a) occupazioni fino a 8 ore: riduzione del 50 per cento;
- b) occupazioni da 8 a 16 ore: riduzione del 40 per cento;
- c) occupazioni da 16 fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera.

Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 50 per cento.

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art. 17 del presente regolamento.

Art. 17 Maggiorazioni e riduzioni

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta a 1/3; *del 65% (CC 53/04)*
- b) per gli accessi, carrabili e pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento;
- c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento;
- d) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 10 per cento;
- e) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta del 65 per cento;
- f) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa è aumentata del 50 per cento;
- g) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune la tariffa è ridotta del 30 per cento.

*20 giugno da etel.
10/11/00 C.C. 53/04*

ART. 17-bis (aggiunto con atto n° 53/CC del 19/12/2008)
Esenzioni

Art. 18 Denuncia e versamento della tassa

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione medesima. ~~Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.~~

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello con decreto del Ministro delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni **temporanee** l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Art. 19

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

Art. 20

Sanzioni

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norme degli art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 (e successive modificazioni), della L. 24.11.1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992 n. 285 (e successive modificazioni).

Art. 21

Norme transitorie

La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:

a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo 1 art. 2 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;

b) comma 4 - Per le occupazioni di cui all'art. ⁴⁷ ~~13~~ ^{D. Lgs. 507/93} del presente regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.

c) comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;

d) comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/1993, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Art. 22

Norme finali


Viene abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n. 189 del 28.12.1987 e successive

modificazioni nonchè tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

Art. 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8.6.1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.



COPIA

N° 53 del Reg. Del

COMUNE DI VILLA SANTINAProvincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA del 09/12/2008**OGGETTO:** Modifica regolamento tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche.

L'anno **duemilaotto** il giorno **nove** del mese di **dicembre** alle ore **20.00** , nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Seduta di **prima** convocazione in sessione **Straordinaria**.

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta **Pubblica**

Sono intervenuti:

Nominativo	Carica	Presente	
		SI	No
DE PRATO Arturo	Sindaco	SI	
ARCAN Gianni	Consigliere	SI	
BASSO BRUSA Massimiliano	Consigliere	SI	
BARON Lorella	Consigliere	SI	
DE CANDIDO Max	Consigliere	SI	
MAZZOLINI Loredana	Consigliere	SI	
RUPIL Guido	Consigliere	SI	
DEL FABBRO Umberto	Consigliere	SI	
BALDACCONI Nives	Consigliere		No
FIGEL Maurizio	Consigliere	SI	
CIMENTI Franco	Consigliere	SI	
GIATTI Domenico	Consigliere	SI	
SBORDONE Maurizio	Consigliere		No
MECCHIA Stefano	Assessore Esterno	SI	
		12	2

Assume la presidenza il Sig. **DE PRATO Arturo** nella sua qualità di **Sindaco**.

Partecipa il Segretario comunale Sig. **DEL MORO dott. Raffaello**

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, recante disposizioni in materia di potestà regolamentare delle Province e dei Comuni;

RICHIAMATA la propria deliberazione n° 39 del 27.06.1994, con la quale veniva riapprovato il regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa;

RICHIAMATE le altre proprie deliberazioni integrative e modificative del suddetto regolamento e precisamente la n° 53 del 23.09.1994, la n° 80 del 05.12.1994 e la n° 10 del 24.01.2000;

APPURATO che l'art. 1, comma 4, della Legge 27.12.1997 n° 449 consente ai Comuni di esonerare dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche le occupazioni effettuate per gli interventi edilizi di cui ai comma 1, 2 e 3 del medesimo articolo;

CONSIDERATO che gli interventi su fabbricati esistenti finalizzati a opere di decoro al risparmio energetico, opere di sicurezza statica e quant'altro si rendesse necessario nel rispetto della legge 449 sopra menzionata, ad esclusione di nuove opere

RITENUTO opportuno recepire l'esonero contenuto nella norma sopra citata;

VISTO lo statuto comunale;

ACQUISITO il parere tecnico ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

Il consigliere Giatti fa presente l'elevato costo per le tariffe relative al mercatino.
Il Vicesindaco si impegna ad apportare una riduzione alle stesse, nel prossimo bilancio.

con voti 8 favorevoli, 3 astenuti (Franco Cimenti, Maurizio Figel e Domenico Giatti)

DELIBERA

1. di modificare il regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche come segue:
- dopo l'art. 17 viene inserito il seguente:

“Art. 17-bis

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche le occupazioni temporanee effettuate per gli interventi edilizi di cui ai comma 1, 2 e 3 dell'art. 1, della Legge 27.12.1997 n° 449 per un tempo max 30 gg. Prorogabili con richiesta motivata di ulteriori 30.”

2. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per la fiscalità locale;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al responsabile del servizio finanziario ed al responsabile della TOSAP.-